



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 04/09/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2012, n. 1461

Ipotesi transattiva a definizione di vari contenziosi tra Regione Puglia, ASL BA, Istituto Tumori Giovanni Paolo II IRCCS, Casa di Cura Riunite in A.S. e Oncohospital s.r.l. Individuazione professionista esterno per valutazione proposta.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Capo Di Gabinetto, riferisce quanto segue:

- tra l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II IRCCS, le Case di Cura Riunite in A.S., la Oncohospital s.r.l., la Regione Puglia e la ASL BA (quale avente causa della cessata Azienda USL BA/4), sono pendenti o si sono conclusi - con pronunce in parte passate in giudicato ed in parte ancora suscettibili di impugnazione - numerosi giudizi civili e amministrativi dai quali, a seconda dei casi, potrebbero derivare rilevanti debiti definitivamente accertati in via giudiziale a carico della Regione Puglia, dell'Istituto Tumori e della ASL BA;

- più esattamente, detti debiti potrebbero ragionevolmente venire a cristallizzarsi in via definitiva negli anni 2012, nel 2013, nel 2014 e anche oltre, in ragione della progressiva conclusione dei giudizi in corso qui di seguito elencati, legata anche ai termini di residua impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali;

- in particolare, tra i suindicati soggetti sono pendenti i seguenti giudizi:

1. Tribunale di Bari, Giudizio rg n. 3459/2002 I sezione, Presidente istruttore dott. Buquicchio, introdotto dalle Procedure con atto di citazione notificato l'11.6.2002, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento, in proprio favore ed in danno dell'Istituto Tumori, a causa del mancato rilascio della struttura ospedaliera Mater Dei allo scadere della convenzione sottoscritta il 30.4.1990 e della conseguente detenzione del compendio aziendale per la durata di 48 mesi decorrenti dall'1.7.1996 al 30.6.2000, per un importo quantificato in euro 131.977.155,64 al netto della somma percepita in acconto pari a euro 25.585.372,90.

2. Tribunale di Bari, Giudizio rg n. 6528/2008 IV sezione Giudice dott. Scoditti, incardinato dalla Procedura Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. con atto notificato il 19.5.2008 mediante il quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni nei confronti dell'Istituto oncologico: "a.- accertato il mancato integrale pagamento dei canoni nella misura concordata nel contratto del 30.6.1990 da parte del convenuto, per l'effetto condannarlo al pagamento, in favore dell'attrice, di euro 23.149.174,49 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dalle singole date di scadenza delle obbligazioni al soddisfo, previa parziale compensazione col minore importo di euro 10.914.892,60 già incassato, dalla CCR S.r.l. in A.S. per gli stessi titoli; b.- accertato il mancato pagamento delle prestazioni rese in esubero rispetto a quanto contemplato nella stessa convenzione al convenuto per l'effetto condannarlo al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 4.326.741,13 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria; c.- in via subordinata, accertato l'inadempimento dell'Istituto alle obbligazioni

assunte con la citata convenzione, condannarlo al risarcimento del danno cagionato all'attrice nella misura non inferiore a euro 27.419.571,38 o in quella maggiore da accertarsi in corso di giudizio anche a mezzo di espletanda CTU da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. maggiorato degli interessi e danno da svalutazione monetaria sempre previa compensazione parziale con il minore importo di euro 10.914.892,60; d.- in via gradata e sussidiaria ex art. 2041 e ss. cc. salvo gravame condannare l'istituto convenuto al pagamento della somma di euro 4.326.741,13 oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo; e.- condannare parte convenuta al pagamento di spese, diritti e onorari di causa”.

3. Tribunale di Bari, Giudizio rg n. 12798/2005, IV sezione, dott. Claudio, intrapreso dall'Istituto Tumori per veder insinuato nella procedura liquidatoria e soddisfatto in via di prededuzione per la somma di euro 11.375.953,53, incluse le spese legali, vantata nei confronti della suddetta procedura per effetto della pronunzia della Corte di Cassazione S.U. 9070/2003. Con tale pronunzia infatti era stato annullato il un lodo arbitrale reso tra le parti in data 10.2.1998 e confermato dalla Corte di Appello di Bari mediante il quale la Procedura era riuscita a sottoporre a pignoramento e ad incassare la complessiva somma di euro 10.914.892,60;

4. Corte di Appello di Bologna, Giudizio RGN. 1072/09 (codice contenzioso 2023/94 / CO/GR) (a seguito di riassunzione del giudizio svolto innanzi alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, già RGN.6957/07): Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. / Regione Puglia / Sud Factoring S.p.A., dott.ssa Fischetti, prossima udienza 16 novembre 2012 per precisazioni conclusioni (vecchio rito), avente essenzialmente ad oggetto il pagamento di somme per saldo fatture anni 1989/1994 e adeguamento rette anni 1990/1993, il tutto per una sorte capitale di euro 26.035.406,04 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal 1989;

5. Consiglio di Stato, Giudizio RG n. 2039/03 (codice contenzioso 458/98/CO): Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. / Regione Puglia;

6. Consiglio di Stato, Giudizio RG n.7141/03: Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. / Regione Puglia; respinto con sentenza n. 4861/2008;

7. Tribunale di Bari, Giudizio RG n. 9211/06 (codice contenzioso 1628/06/GR): Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. / Regione Puglia, dott.ssa Pasculli, definito in senso favorevole alla Regione con sentenza n. 1199/2012, avente essenzialmente ad oggetto il pagamento somme per prestazioni sanitarie ottobre-dicembre 1994 per una sorte capitale di euro 2.376.273,46 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal 1994;

8. TAR Puglia, Giudizio RG n. 1827/02 (codice contenzioso 11332/02/TO): Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. / Regione Puglia;

9. TAR Puglia, Giudizio RG n. 954/03 (codice contenzioso 2869/03/B): Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. / Regione Puglia; dichiarato perento con decreto 3014/2010;

10. Tribunale di Bari, Giudizio RG n. 362/2010 (codice contenzioso 314/10/G): giudizio contro ASL-BA a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del TAR di Bari nel giudizio RGN.547/98: Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. / ASL- BA (già ASL BA/4), Tribunale di Bari dott. Rana, prossima udienza per la decisione 8 novembre 2012 per precisazioni conclusioni (vecchio rito), avente essenzialmente ad oggetto il pagamento somme per prestazioni di ricovero anni 1995/1997 per una sorte capitale di euro 13.523.564,09 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal 1995;

11. Tribunale di Bari, Giudizio RG n. 9211/2000: Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. / ASL-BA (già ASL BA/4) avente essenzialmente ad oggetto la rideterminazione dei c.d. “tetti di spesa” per il 1999 con il conseguente pagamento somme a credito per Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. per una sorte capitale di euro 1.500.000,00 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria;

- in un'ottica di bilanciamento e composizione dei contrapposti interessi le parti hanno avviato una attività negoziale volta alla definizione bonaria delle suindicate vertenze;

- per verificare la sussistenza dei presupposti di convenienza e rispondenza all'interesse pubblico di un eventuale accordo transattivo, la Regione Puglia ha necessità di espletare una articolata attività

istruttoria e valutativa che comporta, tra l'altro, l'interlocuzione con gli avvocati interni ed esterni officiati nei vari giudizi, la valutazione della complessiva convenienza alla definizione delle controversie, la stima del rischio di soccombenza della Regione e delle Istituzioni sanitarie coinvolte nei giudizi pendenti, le implicazioni delle sentenze già emanate, con particolare riferimento a quelle già passate in cosa giudicata, alla disponibilità di risorse suscettibili di essere impiegate ai fini della composizione bonaria delle vertenze;

- inoltre, sulle ipotesi di transazione delle liti si deve pronunciare, secondo la l.r. 18/2006 (art. 4, comma 3, lett. c), l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
- con nota prot. N. 11/L/9534 in data 16 maggio 2012 l'Avvocato Coordinatore ha dichiarato la propria astensione alla luce della sussistenza di rapporti personali consolidati con uno dei legali delle CCR in A.S.;
- con nota prot. n. 11/L/10683 in data 30 maggio 2012, su indicazione dell'Ufficio di Gabinetto, l'Avvocato Coordinatore ha preannunciato all'avv. Francesco Tanzarella, legale di fiducia dell'Amministrazione con studio in Bari alla via Q. Sella, 130, il conferimento dell'incarico di verificare la sussistenza dei presupposti per il perfezionamento di un accordo transattivo a definizione dei contenziosi dianozi specificati;
- occorre pertanto procedere alla formalizzazione dell'incarico, demandando all'avv. Tanzarella l'espletamento delle attività conoscitive e valutative suindicate;
- a tali fini l'avv. Tanzarella, alla luce della continuità dei rapporti professionali intrattenuti con l'Amministrazione, ha indicato un compenso pari ad euro 40.000 forfettari ed omnicomprensivi (comprensivi, cioè, di competenze, spese generali, IVA, Cpa e spese esenti);
- tale importo, notevolmente inferiore all'ammontare che riverrebbe dall'applicazione dei minimi tariffari (tuttora utilizzabili come riferimento per la determinazione dei compensi), appare congruo e conveniente per l'Amministrazione considerato l'elevato importo delle domande oggetto di contenzioso e della proposta transattiva attualmente all'esame delle parti (oltre 64 milioni di euro), nonché la delicatezza, della complessità e dell'elevato contenuto specialistico delle valutazioni da compiere e delle attività da espletare.
- il Settore di spesa è l'Avvocatura Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La spesa complessiva di Euro 40.000,00, comprensiva di IVA, cap., spese generali ed esenti, trova copertura sul cap 1312 dell'Avvocatura regionale;

All'impegno di spesa si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo del Gabinetto di Presidenza;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato;
- di affidare all'avv. Francesco Tanzarella, con studio in Bari, alla via Q. Sella, 130, l'incarico di eseguire ad una articolata attività istruttoria e valutativa circa la sussistenza dei presupposti transattivi, anche attraverso l'interlocuzione con gli avvocati interni ed esterni officiati nei vari giudizi, la valutazione della complessiva convenienza alla definizione delle controversie, la stima del rischio di soccombenza della Regione e delle Istituzioni sanitarie coinvolte nei giudizi pendenti, le implicazioni delle sentenze già emanate, con particolare riferimento a quelle già passate in cosa giudicata, la disponibilità di risorse suscettibili di essere impiegate ai fini della composizione bonaria delle vertenze, nonché l'assistenza alla redazione del testo contrattuale in esito di assenso dell'Amministrazione alla stipula dell'accordo transattivo e l'espletamento di ogni altra azione o iniziativa ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico, fissando in euro 40.000 forfettari ed onnicomprensivi (comprensivi di corrispettivo, IVA, CPA, spese generali e spese esenti) il corrispettivo da riconoscere all'avv. Tanzarella per l'espletamento dell'incarico, come indicato nella sezione copertura finanziaria;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola
